

Codice A1610B

D.D. 25 giugno 2020, n. 297

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32.- RIFREDDO (CN) - Intervento: Rifacimento della copertura di un fabbricato residenziale. Via Vittorio Emanuele II, n.15. Autorizzazione paesaggistica.**



**ATTO DD 297/A1610B/2020**

**DEL 25/06/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1610B - Territorio e paesaggio**

**OGGETTO:** D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32.- RIFREDDO (CN) – Intervento: Rifacimento della copertura di un fabbricato residenziale. Via Vittorio Emanuele II, n.15. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta dal signor *omissis* volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti e visto in particolare il comma 9 del suddetto articolo, che rinvia a uno specifico regolamento il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 ("Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata");

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere

autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008, non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017, per l'acquisizione del parere vincolante, successivamente integrata, in data 15/05/2020, con l'invio del progetto in formato digitale, a seguito di formale richiesta del Settore scrivente per la difficoltà di esperire l'istanza cartacea in regime di smart working;

verificato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.P.R. n. 31/2017, il Soprintendente ha reso il parere di competenza entro il termine di venti giorni dalla ricezione degli atti cartacei;

verificato altresì che a seguito dell'invio della documentazione digitale, la Soprintendenza non ha formulato un nuovo parere, si allega alla presente Determina il parere inoltrato in data 5 marzo 2020 espresso sugli elaborati cartacei;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e le conseguenti relazioni tecniche predisposte in merito all'intervento in oggetto, che si intendono recepite integralmente nella presente determinazione; (allegato 1 e 1bis)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato2)

visto l'art. 103, comma 1, del decreto legge 18/2020, come modificato dall'articolo 37 del decreto legge 23/2020, che prevede, in considerazione dell'emergenza sanitaria, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi,

dato atto che il presente provvedimento ha richiesto un termine effettivo di 64 giorni per concludere il relativo procedimento rispetto al termine di 60 giorni previsti dalla legge a seguito delle problematiche relative alla gestione informatizzata delle istanze nel periodo di emergenza sanitaria

tutto ciò premesso e considerato

**IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- il decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

*determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nelle relazioni istruttorie predisposte dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1 e 1 bis) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)  
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato

*Direzione Ambiente, Energia e territorio*

*Settore Territorio e Paesaggio*

*valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

*paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it*

*Data e segnatura di protocollo del documento sono riportati  
nei metadati del sistema documentale DoQui ACTA*

*Classif. 11.100/GESP/ 58 ./2020A/A1600A*

*Rif. n..10288 ./A1610B del 30/01/2020*

## **RELAZIONE**

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31  
Comune: RIFREDDO (CN)  
Intervento: Rifacimento della copertura di un fabbricato residenziale.  
Istanza: ██████████

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal Comune in data 30/01/2020, con nota prot.2543 del 28/12/2019, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in merito all'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che l'intervento previsto è relativo al rifacimento della copertura di un fabbricato di civile abitazione, situato in prossimità del nucleo centrale del comune di Rifreddo; la tipologia architettonica, di tipo rurale, a pianta rettangolare e a due piani fuori terra, è in buono stato di conservazione ed è riconoscibile, pressoché invariato, il suo impianto originario; il contesto paesaggistico di pertinenza è connotato da edifici aventi altezze e aggregazioni volumetriche simili, e alcuni, nel corso del tempo, sono stati ristrutturati, tuttavia, nel complesso, il disegno urbanistico ha conservato i caratteri identitari d'origine,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto non è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura

autorizzatoria semplificata”,

verificato che il Comune di Rifreddo (CN) non risulta idoneo all’esercizio della delega,

visto l’art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel “Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte”, Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l’intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l’intervento proposto, ricadente all’interno dell’area tutelata con provvedimento di dichiarazione d’interesse pubblico imposto con D.M. del 01/08/1985 avente per oggetto: “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Massiccio del Monte Bracco, sita nei comuni di Envie, Barge, Sanfront, Rifreddo e Revello” appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d’uso riportate nella scheda B031 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

considerato che gli edifici esistenti nelle aree limitrofe al lotto d’intervento, nel corso del tempo sono stati ristrutturati e i manti di copertura sostituiti, in prevalenza utilizzando tegole in laterizio,

preso atto che l’orditura in legno del tetto viene ricostruita con il medesimo materiale e seguendo l’originario disegno, ossia mantenendo invariate sia l’attuale linea di colmo, sia la pendenza delle falde,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- la sostituzione il manto di copertura sia effettuata utilizzando il laterizio, escludendo la posa di tegole in cemento.

Il Funzionario Istruttore  
*Arch. Margherita Baima*

Il Dirigente del Settore

*Arch. Giovanni Paludi*

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005.*



*Ministero per i beni e le attività culturali*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER  
LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Alessandria,

Alla REGIONE PIEMONTE  
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del  
Territorio e Paesaggio  
Corso Bolzano n. 44, 10121 Torino  
paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it  
Alla c.a. Arch. Giovanni Paludi

Prot. n.                      Class.                      All. NO

OGGETTO:                      Risposta al foglio prot. n. 17866 del 18/02/2020;  
Class. 11.100/GESPAE/58/2020A/A1600A

AMBITO E SETTORE:                      Tutela paesaggistica

DESCRIZIONE:                      RIFREDDO (CN), Via Vittorio Emanuele II n. 15. Fg. 6, Map. 323  
*Rifacimento copertura in fabbricato residenziale*

DATA RICHIESTA:                      data di arrivo richiesta 24/02/2020  
protocollo entrata richiesta n. 3186 del 25/02/2020

RICHIEDENTE:                      ██████████  
Privato

PROCEDIMENTO:                      Autorizzazione paesaggistica semplificata (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.; D.P.R.  
31/2017)

PROVVEDIMENTO:                      PARERE VINCOLANTE

DESTINATARIO:                      Regione Piemonte  
Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;  
Vista la documentazione progettuale, fotografica e la relazione paesaggistica allegate all'istanza;  
Visto che l'intervento riguarda il "Rifacimento di copertura";

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art 136, comma 1, lett. c) e d) (ex D.M. 01.08.1985) "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Massiccio del Monte Bracco, sita nei comuni di Envie, Barge, Sanfront, Rifreddo e Revello" del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Visto il parere e l'accluso verbale della Regione Piemonte;

Vista la relazione tecnica-illustrativa trasmessa da codesta Regione Piemonte, in adempimento ai disposti del comma 7 del citato articolo di legge, con la quale codesto Ente risulta aver verificato "[...] la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici [...]";

Questa Soprintendenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico, esprime **parere favorevole** all'emissione dell'autorizzazione paesaggistica per le opere proposte, confermando, quale vincolante prescrizione, quanto indicato dalla Regione Piemonte.

Codesta Amministrazione dovrà accertare nuovamente, prima del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, che l'intervento in oggetto rientri nei disposti del D.P.R. 31/2017.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE *ad interim*

*Luisa Papotti*

*Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt.  
20 e ss. del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.*

Il Responsabile dell'Istruttoria  
Arch. Barbara Bongiovanni



MINISTERO  
PER I BENI E  
LE ATTIVITÀ  
CULTURALI

Alessandria - Cittadella: Caserma Pasubio via Pavia - 15121

<http://www.sabap-al.beniculturali.it> - EMAIL: [sabap-al@beniculturali.it](mailto:sabap-al@beniculturali.it) - PEC: [mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it)  
Tel.+39.011.19524411 - Tel.+39.0131.229100 - Fax +39.011.5213145 CF: 80090770019 - CODICEIPA: RBGM6N

*Direzione Ambiente, Energia e territorio*

*Settore Territorio e Paesaggio*

*valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

*paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it*

*Data e segnatura di protocollo del documento sono riportati  
nei metadati del sistema documentale DoQui ACTA*

*Classif. 11.100/GESPAE/ 58 ./2020A/A1600A*

*Rif. n..10288 ./A1610B del 30/01/2020*

*Rif. n. 38815 /A1610B del 12/ 05/2020*

## RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31  
Comune: RIFREDDO (CN)  
Intervento: Rifacimento della copertura di un fabbricato residenziale.  
Istanza: XXXXXXXXXX

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal Comune in data 30/01/2020, con nota prot.2543 del 28/12/2019, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in merito all'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

vista la documentazione in formato digitale pervenuta dal Comune di Rifreddo (CN) in data 12/05/2020, con nota di trasmissione del 05/05/2020, attestante la conformità del progetto con il corrispondente, in formato cartaceo, pervenuto in data 30/01/2020,

considerato che l'intervento previsto è relativo al rifacimento della copertura di un fabbricato di civile abitazione, situato in prossimità del nucleo centrale del comune di Rifreddo; la tipologia architettonica, di tipo rurale, a pianta rettangolare e a due piani fuori terra, è in buono stato di conservazione ed è riconoscibile, pressoché invariato, il suo impianto originario; il contesto paesaggistico di pertinenza è connotato da edifici



aventi altezze e aggregazioni volumetriche simili, e alcuni, nel corso del tempo, sono stati ristrutturati, tuttavia, nel complesso, il disegno urbanistico ha conservato i caratteri identitari d'origine,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto non è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata",

verificato che il Comune di Rifreddo (CN) non risulta idoneo all'esercizio della delega,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr,


accertato che l'intervento proposto, ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. del 01/08/1985 avente per oggetto: "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Massiccio del Monte Bracco, sita nei comuni di Envie, Barge, Sanfront, Rifreddo e Revello" appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nella scheda B031 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

considerato che gli edifici esistenti nelle aree limitrofe al lotto d'intervento, nel corso del tempo sono stati ristrutturati e i manti di copertura sostituiti, in prevalenza utilizzando tegole in laterizio,

preso atto che l'orditura in legno del tetto viene ricostruita con il medesimo materiale e seguendo l'originario disegno, ossia mantenendo invariate sia l'attuale linea di colmo, sia la pendenza delle falde,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:



- la sostituzione il manto di copertura sia effettuata utilizzando il laterizio, escludendo la posa di tegole in cemento.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nome file
1	<i>Lettera del Comune</i>	Lettera [redacted] o (4). pdf
2	<i>Istanza di autorizzazione paesaggistica</i>	Istanza Autorizzazione paesaggistica [redacted].pdf (3).p7m
3	<i>Relazione Tecnica</i>	Relazione tecnico-illustrativa [redacted]. pdf (1). p7m
4	<i>Relazione Paesaggistica semplificata</i>	Scheda paesaggistica [redacted]. pdf. p7m
5	<i>Elaborato grafico di progetto</i>	Tavola grafica [redacted] pdf (1). p7m

Il Funzionario Istruttore  
*Arch. Margherita Baima*

Il Dirigente del Settore  
*Arch. Giovanni Paludi*

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*